



# RASSEGNA NORMATIVA

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE\*

Maggio 2005

- Comunicato n. 56/2005

[Legge n. 62/2005](#)

“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004

*(pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 – Suppl. Ordinario n. 76)*

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 57/2005

[Comunicato Ministero delle attività produttive](#)

“Abilitazione all’attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, del Politecnico di Milano – Dipartimento di energetica”

*(pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19 aprile 2005)*

- Comunicato n. 58/2005

[Circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 2/05](#)

“Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali – aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l’anno 2004”.

*(pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005)*

- Comunicato n. 59/2005

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 75/2005](#)

“Regolamento di attuazione della legge n. 4/2004, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

*(pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2005)*

- Comunicato n. 60/2005

[Decreto Ministero attività produttive del 27.01.05](#)

“Indizione di un bando per la selezione di progetti, per interventi di promozione e assistenza tecnica, per l’avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico”.

*(pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2005)*



- Comunicato n. 61/2005

**[Decreto Legislativo n. 82/2005](#)**

“Codice dell’amministrazione digitale”.

*(pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2005)*

- Comunicato n. 62/2005

**[Circolare Dipartimento della funzione pubblica del 11/04/05](#)**

“Legge 30/12/05 n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni”.

- Comunicato n. 63/2005

**[Decreto MIUR del 15 aprile 2005](#)**

“Istituzione dell’Università telematica internazionale non statale Uninettuno”.

*(pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2005- Suppl. Ord. n. 87)*

- Comunicato n. 64/2005

**[Decreto MIUR del 15 aprile 2005](#)**

“Istituzione dell’Università degli studi di scienze gastronomiche, non statale legalmente riconosciuta”.

*(pubblicato sulla G.U. n. 106 del 9 maggio 2005- Suppl. Ord. n. 84)*

- Comunicato n. 65/2005

**[Decreto MEF del 24 maggio 2005](#)**

“Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge n. 311/2004”

*(pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2005)*

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 66/2005

**[Legge n. 80/2005](#)**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 35/2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.

*(pubblicata sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 – Suppl. Ordinario n. 91/L)*

**(si veda approfondimento)**

- Comunicato n. 67/2005

**[Comunicato - Rettifiche](#)**

“Comunicato relativo alle note riportate in calce alla legge n. 15/2005, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.

*(pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005)*



## APPROFONDIMENTI

### Legge n. 62/2005

#### ["Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004"](#)

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 la legge n. 62/2005, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2004).

La legge in esame contiene importanti disposizioni in diverse materie, delle quali segnaliamo, qui di seguito, le più significative.

#### □ **Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.**

La legge comunitaria 2004 interviene con l'articolo 23 a dettare nuove norme in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

Al comma 1 **viene disposta la soppressione** dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 537/93, che così recitava: "Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".

Dopo la novella legislativa in esame, dunque, la nuova versione dell'articolo 6, comma 2, della legge 537/1993, **che rimane epurata dall'ipotesi del rinnovo per ragioni di convenienza e di pubblico interesse, cancella così la possibilità, per le amministrazioni, di procedere con la rinnovazione contrattuale.**

Il secondo comma del medesimo articolo, invece, prevede che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

#### □ **Modificazioni alla L. 109/94, in materia di lavori pubblici, al d. lgs. 157/95, in materia di appalti pubblici di servizi, e al d.p.r. 554/99:**

Si segnala, in particolare, la modifica all'art. 8, comma 11 quater, della legge 109/94, il quale adesso prevede per le imprese alle quali venga rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la **fruizione del beneficio della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria**, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, **del 50 per cento».**



Per quanto riguarda i **contratti misti di lavori, forniture e servizi e i contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori**, viene prevista l'applicazione della normativa di cui alla legge 109/94, qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione, tuttavia, non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

Inoltre, in materia di affidamento **di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori**, viene disposto che, qualora l'importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento a determinati soggetti (liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti temporanei individuati dalla legge 109/94) **nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza** (stessi criteri anche per l'affidamento degli incarichi di verifica degli elaborati nei casi previsti dall'articolo 30, comma 6 bis, della legge 109/94).

Il legislatore, dunque, **ha cancellato ogni riferimento ad affidamenti fiduciari, cancellando così la possibilità, per le stazioni appaltanti, di conferire liberamente gli incarichi con il solo limite della verifica dell'esperienza, dell'accertamento delle capacità professionali e della motivazione della scelta.**

Viene infine previsto che qualora il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

#### □ **Modificazioni al d. lgs. n. 626/1994, in materia di sicurezza dei lavoratori.**

La legge comunitaria 2004, in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha introdotto significative integrazioni all'art. 36 e all'allegato XV del decreto legislativo n. 626/94.

In esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10.04.2003, viene integrato e sostanzialmente modificato l'art 36, in materia di attrezzature di lavoro utilizzate dai lavoratori.

Il datore di lavoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà provvedere **all'adeguamento di tutte quelle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, così come individuate dalla norma in esame.**

In ogni caso, a partire dall'entrata in vigore della legge e fino a quando non saranno completati gli adeguamenti richiesti, **il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.**

**Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 maggio 2005**  
**[Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 311/2004.](#)**

Con il decreto del 24 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.05, vengono modificati gli importi dell'imposta di bollo e delle concessioni governative (l'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 è **elevato a euro 14,62**).

Il decreto in esame avrà effetto a decorrere dal 1° giugno 2005.



**Legge n. 80/2005**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 35/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".**

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 la legge n. 80/2005, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

Come è noto, il decreto legge n. 35/2005, caratterizzato da una composizione assai eterogenea, introduceva nel nostro ordinamento giuridico una pluralità di norme in materia fallimentare, fiscale e processuale (si veda rassegna normativa "marzo 2005").

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione, invece, spicca **la modifica della legge 241/1990, in materia di procedimento amministrativo**, la seconda dopo quella promossa dalla legge n. 15 del febbraio 2005 (anzi, a ben vedere, la terza, se si considera la disciplina riscritta, con la legge finanziaria n. 311/2004, in materia di annullamento di ufficio del provvedimento amministrativo).

□ Articolo 2 (conclusione del procedimento)

Il nuovo articolo 2 della legge 241/90, così come modificato dalla legge in esame, dispone che qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione, in generale, **ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso**.

Il legislatore, dopo tale previsione generale, detta una disciplina speciale, in materia di termini per la conclusione del procedimento. In particolare, si dispone che:

- Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/88, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge.
- Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
- I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e **decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda**, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
- In assenza di una regolamentazione da parte dell'amministrazione, **il termine è di novanta giorni**.

Cambia dunque il passo dei procedimenti amministrativi, i quali, dopo tale novella legislativa, **dovranno necessariamente concludersi, al massimo, in 90 giorni**.

Tuttavia, nei casi in cui sia previsto da leggi o regolamenti, per l'adozione di un provvedimento, l'acquisizione di valutazioni tecniche, **i termini di cui sopra possono essere sospesi** fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo di **novanta giorni**. Tali



termini **possono essere altresì sospesi** (per una sola volta) **per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a determinati fatti, a condizione che tali fatti non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.**

Decorsi i termini di cui sopra, avverso tale silenzio dell'amministrazione può essere proposto ricorso **anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente**, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini.

Viene dunque riproposta, con tale previsione, l'ultimo periodo dell'originario articolo 2 (introdotto dalla legge 15/2005), in materia di silenzio dell'amministrazione. Si ricorderà infatti che, sulla questione, si discuteva, da molto tempo, se fosse necessaria la previa diffida, quale pregiudiziale per mettere in mora la pubblica amministrazione, ovvero fosse irrilevante la diffida, potendosi direttamente adire il giudice successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza che l'ufficio competente avesse provveduto.

Sulla questione era intervenuto il legislatore con la legge 15/2005, prevedendo, una volta per tutte, la possibilità, nel caso in cui **il cittadino non riceva risposta dalla Pubblica Amministrazione nei termini previsti, di ricorrere direttamente al giudice senza dover nuovamente interpellare l'amministrazione.** Tale previsione, dunque, viene riproposta dal legislatore con la nuova legge in esame.

#### □ Articolo 20 (silenzio assenso)

Vengono dettate, inoltre, nuove norme anche in materia di silenzio-assenso.

In particolare il nuovo articolo 20 della legge 241/1990, così come sostituito dalla legge in esame, afferma che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi **il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda**, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 (termine indicato dall'amministrazione o previsto dalla legge), il provvedimento di diniego, ovvero non procede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con gli adempimenti relativi alla conferenza di servizi.

Tuttavia, nel caso in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni **in via di autotutela**, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

**Gli strumenti di autotutela**, di cui ai citati art. 21-*quinquies* e 21-*nonies*, sono quelli introdotti dalla recente legge 15/2005, ed istituiscono, rispettivamente, la "**revoca del provvedimento**" (adottabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento di una situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario) e "**l'annullamento di ufficio**" (impiegabile, invece, per ragioni di interesse pubblico), fermo restando, ovviamente, l'obbligo per l'amministrazione di provvedere, in tal caso, **all'indennizzo di eventuali pregiudizi** in danno di soggetti direttamente interessati.

Le disposizioni di cui all'articolo 20, concernenti il silenzio assenso, **non si applicano** agli atti e procedimenti riguardanti le ipotesi espressamente individuate dal legislatore ( ad es. il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità ecc.)



□ Articolo 18 (autocertificazione)

Altre modifiche di rilevante interesse riguardano anche l'articolo 18 della legge 241/90, in materia di autocertificazione.

Il nuovo articolo 18, così come sostituito dalla legge in esame, dispone ora che i documenti, necessari per l'istruttoria di un procedimento, **sono acquisiti d'ufficio** quando **sono in possesso dell'amministrazione procedente**, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, **da altre pubbliche amministrazioni** (viene dunque eliminato ogni riferimento alla "dichiarazione dell'interessato" che, nel testo originario della norma, costituiva l'indispensabile presupposto per l'acquisizione d'ufficio).

L'amministrazione procedente dunque, con la nuova formulazione dell'articolo 18, può richiedere agli interessati **i soli elementi necessari per la ricerca di tali documenti**.

□ Articolo 25 (diritto di accesso)

Un'altra novità di grande rilievo riguarda l'integrazione, in materia di accesso ai documenti amministrativi, dell'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*».

Il legislatore, dunque, è intervenuto a dirimere l'ulteriore aspetto controverso riguardante la giurisdizione (sorto a causa dell'ambiguità della previsione normativa originaria), affermando che tutte **le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo**.

La legge in esame contiene, infine, importanti disposizioni anche in materia di **lavori pubblici**, delle quali, nella prossima rassegna normativa, verranno segnalate le più significative (**risoluzione del contratto di appalto; affidamento diretto senza pubblicazione di bando** ecc.)

---

\* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale  
Avv. Raffaele Moscuzza - Dirigente Area Legale

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.